



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicata in GU la Legge europea 2019-2020

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Publicate le istruzioni INPS per la richiesta di accesso all'esonero contributivo per aziende che non hanno usufruito della CIG

Publicata la circolare in materia di smart working

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Riconoscimento della qualità di amministratore di fatto

Sequestro preventivo derivante da uso di lettere di intenti presumibilmente false

I vantaggi compensativi infragruppo vanno dimostrati in maniera specifica

Cessione d'azienda: derogabile la cessione ex lege dei contratti non personali

Nullità parziale del contratto contenente clausole tratte dallo schema ABI contrarie alla normativa antitrust

Publicata in GU la Legge Europea 2019-2020

Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (c.d. Legge Europea 2019-2020).

La legge, tra le altre disposizioni, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione delle seguenti Direttive europee:

- Direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010;
- Direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
- Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
- Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

[torna su](#)

PROVVEDIMENTI
NORMATIVI APPROVATI

Pubbligate le istruzioni INPS per la richiesta di accesso all'esonero contributivo per aziende che non hanno usufruito della CIG

Istituto Nazionale per Previdenza Sociale (INPS) - Messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, recante la disciplina relativa all' articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

L'INPS, con messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, ha fornito istruzioni per l'accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (Legge di Bilancio 2021).

Il documento in commento fornisce, per i datori di lavoro, le istruzioni operative, al fine di usufruire dell'esonero suddetto. All'interno dell'istanza deve esservi la dichiarazione di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, nonché l'indicazione dell'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

Inoltre, il documento in commento ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all'articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.

[torna su](#)

CIRCOLARI, PARERE E
RISOLUZIONI

Pubblicata la circolare in materia di smart working

Ministero per la Pubblica Amministrazione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare congiunta in materia di lavoro agile del 5 gennaio 2022

I ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare congiunta per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all'interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

Con specifico riferimento al settore privato, si prevede che, in ragione del diffondersi del contagio da Covid-19, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in via telematica. I datori di lavoro privati devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite apposita piattaforma web, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

[torna su](#)

Riconoscimento della qualità di amministratore di fatto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 1516, del 19 gennaio 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l'ingerenza nella gestione della società non si esaurisca nel compimento episodico e frammentario di atti eterogenei e occasionali, essendo invece necessario che le funzioni gestorie effettivamente svolte si traducano nel compimento stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, ai fini della corretta individuazione della sussistenza della figura dell'amministratore di fatto, è necessario l'accertamento dell'avvenuto inserimento dello stesso nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società stessa, purché le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale.

[torna su](#)

Sequestro preventivo derivante da uso di lettere di intenti presumibilmente false

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 1358, del 14 gennaio 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato la legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto il profitto generato tramite una condotta integrante il reato di dichiarazione fraudolenta posta in essere dal rappresentante legale di una società che si era avvalsa delle dichiarazioni di intento per le attività di import – export in regime speciale iva, prodotte da altra società e presumibilmente false.

Nello specifico, il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, avvalendosi di diverse dichiarazioni di intento provenienti da altra società, aveva, da un lato, consentito l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto da parte della società predetta emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e, dall'altro, aveva indicato nella dichiarazione IVA elementi attivi imponibili per un ammontare superiore a quello effettivo. La

Suprema Corte ha condiviso le conclusioni del Tribunale che aveva evidenziato che la società che aveva rilasciato la dichiarazione di intenti era operante solo da pochi mesi (in ogni caso, da meno di 12 mesi) e non aveva effettuato operazioni di cessione all'estero, non possedendo dunque i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di esportatore abituale. Inoltre, la suddetta società non poteva disporre di un plafond IVA, risultando quindi altamente probabile la falsità di quanto attestato nella dichiarazione di intenti. È stato inoltre condiviso il giudizio del Tribunale sull'atteggiamento del legale rappresentante della società sottoposta a sequestro preventivo, il quale pur ritrovandosi dinanzi ad un soggetto non conosciuto, non aveva posto in essere nessuna verifica preventiva, che invece sarebbe stata doverosa.

[torna su](#)

I vantaggi compensativi infragruppo vanno dimostrati in maniera specifica

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 1047 del 13 gennaio 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.

[torna su](#)

Cessione d'azienda: derogabile la cessione ex lege dei contratti non personali

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - Ordinanza n°192, del 5 Gennaio 2022

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento, nel ribadire la regola sancita dall'art. 2558 c.c. secondo la quale, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ha chiarito che nel caso di cessione di azienda effettuata dall'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 270/1999, allorquando emerga che la volontà delle parti fosse la sola cessione dell'azienda individuata negli atti prodromici, di natura pubblicistica, alla cessione - il programma di cessione predisposto dai commissari straordinari, l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il c.d. disciplinare della procedura di cessione, l'offerta vincolante presentata per l'acquisto, il parere del comitato di sorveglianza e la autorizzazione finale del Ministero - debbano intendersi esclusi i contratti conclusi successivamente alla definizione del perimetro aziendale oggetto della cessione individuato nei predetti atti prodromici, coerentemente con l'incipit dell'art. 2558 c.c. secondo cui con la cessione passano tutti i contratti "se non è pattuito diversamente".

L'indagine circa la volontà delle parti è demandata all'insindacabile accertamento del giudice del merito il quale, secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile sull'interpretazione del contratto, dovrà indagare quale fosse la comune intenzione delle parti.

[torna su](#)

Nullità parziale del contratto contenente clausole tratte dallo schema ABI contrarie alla normativa antitrust

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 41994, del 30 dicembre 2021

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, ha chiarito che, laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI, già dichiarato contrario alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, per violazione dell'art 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990 in materia di intese restrittive della libera concorrenza, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell'intero contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 1419 c.c..

In particolare, la Suprema Corte ricorda che i contratti di fideiussione con clausole conformi allo schema ABI sono stipulati a valle di intese vietate dall'AGCM in quanto le clausole redatte secondo tale schema fissano direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali, impedendo, restringendo o falsando in modo consistente la concorrenza. I giudici di legittimità chiariscono che, in presenza di un contratto di fideiussione contenente le suddette clausole, tale circostanza non invalida l'intero contratto, ma si tratta di un caso di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Pertanto, la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto di finanziamento, allorquando risulti che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. In tal caso, le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it